

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l'Associazione di promozione sociale Astrofilo Spezzini, con sede in Via delle Fornaci 1/A, La Spezia, registrata in Regione Liguria numero atto 480-2022, Codice Fiscale 91004700117, per la quale interviene nel presente atto il Rappresentante Legale Sig. Luigi Sannino, nato alla Spezia il 17/03/1981, di seguito indicata come "AAS",

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e P. IVA 06838821004, ente di ricerca istituito con D.Lgs. n. 381 del 29/09/1999, avente personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, per il quale interviene nel presente atto il Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Carlo Doglioni nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, di seguito indicato come "INGV"

PREMESSO CHE

- 1) l'INGV è un ente di diritto pubblico non economico e svolge esclusivamente attività senza fini di lucro;
- 2) ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. a) del proprio statuto, l'INGV promuove attività di raccolta e analisi dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione ambientale; ai sensi del citato art. 2 comma 2, l'INGV svolge inoltre attività di diffusione della cultura scientifica;
- 3) ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. a), del proprio Statuto, l'INGV promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra, attraverso il rilevamento sistematico mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida;
- 4) l'INGV è coinvolto in diversi progetti nazionali ed internazionali nell'ambito dello "Space Weather", progetti nei quali è rilevante migliorare il monitoraggio della ionosfera planetaria anche attraverso l'istituzione di nuovi punti di osservazione;
- 5) l'AAS è un'associazione culturale senza scopi di lucro, che ha tra i suoi scopi (ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto), oltre a quello storico dell'osservazione del cielo per fornire un contributo all'avanzamento delle scienze astronomiche, più in generale la tutela e valorizzazione dell'ambiente terrestre e la divulgazione scientifica;
- 6) le attività della AAS sono iniziate circa quattro decenni or sono, producendo vari contributi in campo astronomico ed attivando collaborazioni con enti di ricerca italiani e stranieri, pertanto, anche alla luce del precedente punto 5, una collaborazione con l'INGV sarebbe di reciproco interesse;
- 7) l'AAS opera nel territorio della regione Liguria;
- 8) l'installazione di un radar HF, detto comunemente ionosonda, nell'Italia centro-settentrionale è funzionale agli obiettivi dell'INGV dianzi menzionati; tale installazione peraltro richiede la disponibilità di un terreno di dimensioni adeguate e trarrebbe giovamento dalla vicinanza di una sede INGV presidiata, ai fini di interventi sul posto di personale specializzato;

- 9) le parti hanno individuato nel comune della Spezia, in Via Fabio Filzi, iscritto all’Agenzia del territorio quale fg.57 mappale 176 come da visura allegata (v. allegato 1), un terreno di proprietà di un socio dell’AAS, concesso in comodato d’uso gratuito all’AAS per finalità scientifiche tramite la scrittura di formalizzazione allegata (v. allegato 2) e ritenuto idoneo ad ospitare la ionosonda con il suo apparato di antenne ed il ricevitore, collocato all’interno di un container come descritto dall’allegato tecnico (v. allegato 3);
- 10) i dati prodotti dall’attività della nuova ionosonda saranno messi a disposizione della comunità scientifica per studi sulle proprietà della ionosfera e per applicazioni alle previsioni sulla radiopropagazione;
- 11) la relazione del Coordinatore del tavolo tecnico “Osservatori Strumentali” per la Linea di Attività “Infrastrutture e Sviluppo Tecnologico” (v. allegato 4) certifica che la conclusione del presente Protocollo riveste un interesse strategico per l’INGV, considerato che non è stato possibile sul territorio di interesse né altri soggetti né altri terreni che soddisfino i requisiti lo svolgimento dell’attività di ricerca in questione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. In attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare attraverso la messa a disposizione di spazi, materiale, attrezzature, personale occorrenti per l’attuazione delle attività di comune interesse. In particolare:
 - l’AAS mette a disposizione il terreno a titolo gratuito; si farà inoltre carico della manutenzione del sito, in particolare si impegna a mantenere pulito dalla vegetazione il terreno ove sarà installata la strumentazione e a fornire la chiave del cancello di accesso all’ INGV e, in ogni caso, a garantire l’accesso al personale dell’INGV;
 - l’INGV si farà carico dell’installazione delle antenne e della ionosonda, della loro gestione, della loro manutenzione e delle spese per la fornitura di energia elettrica; si impegna inoltre a condividere con l’AAS i dati che saranno acquisiti mediante la ionosonda.

Art. 3 – MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

1. I contenuti specifici e le modalità operative delle attività rientranti nell’ambito della presente Convenzione saranno proposti, elaborati e coordinati dai Referenti di cui all’art. 4.

Art. 4 – REFERENTI

1. Referenti delle attività di cui al presente atto, che resteranno in carica per tutta la durata della presente Convenzione, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte, sono:
per l’INGV: Dott. Maurizio Soldani
per l’AAS: Sig. Luigi Sannino
2. I Referenti provvedono a:
 - a. individuare le opportunità atte a perseguire le finalità del Protocollo;

- b. monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo;
 - c. adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche emerse dal monitoraggio di cui sopra;
3. I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Art. 5 – DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Protocollo.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Protocollo potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Protocollo.

Art. 6 – RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Protocollo spetta alle stesse in egual misura.

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

1. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, è chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.
2. Le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.
4. Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 8- CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI

1. Nel caso in cui le attività previste nel presente Protocollo debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Il presente Protocollo ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione ed ha durata quinquennale. Alla scadenza potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza con raccomandata a/r, ovvero mediante pec.
2. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti.
3. La cessazione per qualsivoglia causa del presente Protocollo, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101, le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.
2. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 11 -RESPONSABILITÀ

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Protocollo e s'impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 12 - MODIFICHE

1. Qualunque clausola del presente Protocollo potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza del Foro previsto per legge.

Art. 14 - REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.
2. Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

Associazione di promozione sociale Astrofili Spezzini
Il rappresentante legale
Luigi Sannino

Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia
Il Presidente
Carlo Doglioni
